

Oggetto: Determinazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Decreto Legislativo 28.09.1998 n. 360, istitutivo dell'addizionale Irpef;

Considerato che, a norma dell'art. 1, comma 3 del citato D.Lg.vo., i comuni possono stabilire un'aliquota variabile da applicare all'Irpef, nei limiti di una percentuale pari a 0,5 punti, con un incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali;

Viste la delibera di Consiglio Comunale n.35 del 29 febbraio 2000, e le delibere di Giunta Comunale n. 33 del 2 febbraio 2001, e n.65 del 28.2.2002, con le quali si sono determinate le misure dell'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef rispettivamente in 0,2 punti percentuali per gli anni 2000 e 2001, ed in 0,4 punti percentuali per l'anno 2002;

Visto l'art.3 della legge 27 dicembre 2002, n.289 (legge finanziaria 2003), in base al quale gli aumenti delle addizionali comunali all'Irpef deliberati successivamente al 29 settembre 2002 e che non siano confermativi delle aliquote in vigore per l'anno 2002 sono sospesi fino a quando non si raggiunga un accordo fra Stato, regioni ed enti locali sui meccanismi strutturali del federalismo fiscale;

Ritenuto quindi di confermare anche per l'anno 2003 l'aliquota dello 0,4 punti percentuali per l'addizionale comunale all'Irpef;

Visto l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lg.vo 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l'anno successivo:

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 19 dicembre 2002, il quale differisce al 31 marzo 2003 il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l'anno 2003 degli enti locali;

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell'art.42 del T.U.EE.LL (d.lgv.n.267/00);

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento resi ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del T.U.EE.LL.;

Con votazione palese ed unanime;

DELIBERA

- 1) di confermare per l'anno 2003 in 0,4 punti percentuali la misura dell'aliquota opzionale dell'addizionale comunale all'Irpef ;
- 2) di demandare al competente Ufficio Tributi, ai sensi dell'art.11 della legge 18 ottobre 2001, n.383 e del decreto del Ministero dell'Economia del 31 maggio 2002, l'incarico di comunicare al Ministero dell'Economia il presente provvedimento, ai fini della pubblicazione sul sito internet del Ministero stesso.